

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



**SERVIZI DI INCASSO,
IMPORT ED EXPORT
NEGOZIAZIONE DEGLI EFFETTI,
DOCUMENTI ED ASSEGNI ESTERI**

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

AGGIORNAMENTO N.5 – IN VIGORE DAL 12 NOVEMBRE 2008

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Kärntner Sparkasse AG	
Denominazione e forma giuridica	Kärntner Sparkasse AG
Sede Legale e Direzione Generale	A – 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14
Sede Secondaria Italia	Udine, Via Aquileia 5
Sito Internet	www.sparkasseitalia.it
Indirizzo e-mail	info@sparkasseitalia.it
Numero Verde	800.378.378
Codice ABI	3329.0
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia	5631
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	02430720306 – Rea 260143 Udine
Sistemi di garanzia a cui la Banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Austriaco
Capitale sociale	Euro 30.120.000 i.v.
Fondi di Riserva	Euro 200.950.974,96
Data di approvazione ultimo bilancio	05 Maggio 2008

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Incassi Export

L'operazione di incasso è un mandato dato da un operatore alla propria banca di provvedere alla riscossione di un credito, vantato nei confronti dell'estero e documentato da effetti, assegni o documenti. Nell'ambito del sistema bancario esso è regolato dalle Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale, relative agli incassi (Pubblicazione n. 522, revisione 1995).

Incassi Import

Per incasso import si intende il trattamento da parte della banca di documenti finanziari e/o commerciali ricevuti da corrispondenti estere o italiane a carico di operatori nazionali, allo scopo di ottenere il pagamento e/o l'accettazione ovvero di consegnargli contro pagamento e/o contro accettazione.

Negoziazione Assegni Esteri

Si tratta dell'operazione con la quale la Banca negozia "salvo buon fine" un assegno denominato in divisa estera o in Euro emesso o girato da un operatore estero a favore di un suo cliente. Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore (28 ottobre 2004) della legge federale statunitense denominata CHECK 21" diventa legale a tutti gli effetti l'utilizzo del documento "sostituto d'assegno" immagine fronte e retro del titolo. Pertanto da tale data, in caso di assegno impagato, verrà restituito dalla banca statunitense il documento sostitutivo in luogo del titolo originale.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

Incassi Export

- Restituzione dell'insoluto per mancato pagamento da parte del trattato;
- Rischio di cambio per i documenti in divisa;
- Rischio di corriere;

Incassi Import

- Rischio di cambio per documenti espressi in divisa;
- Rischio di corriere

Negoziazione Assegni Esteri

- Rischio di cambio per gli assegni espressi in divisa estera nella negoziazione e nella restituzione dell'impagato;
- Rischio del successivo storno della negoziazione qualora l'assegno dovesse risultare impagato. Si precisa che per gli assegni "esteri", a differenza di quelli "Italia" non esiste un termine di stornabilità.
- Smarrimento, furto o distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi di incasso.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cambio	<i>Quotazione di una moneta espressa in termini di un altro paese. L' Euro quota certo per l' incerto, cioè viene indicata la quantità variabile di moneta estera necessaria per una quantità fissa di Euro.</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una divisa in altra divisa oppure di una divisa in Euro o viceversa.</i>
Giorni lavorativi FOREX	<i>Calendario giorni lavorativi che tiene conto delle festività internazionali che di fatto impediscono la negoziazione di una o tutte le divise.</i>
Dopo Incasso	<i>Il presentatore riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.</i>
"Secure collections service"	<i>Il servizio così denominato si riferisce ad un accordo con una Banca corrispondente Usa relativo all'incasso di assegni in dollari Usa tratti su Banche degli Stati Uniti d'America finalizzato a stabilire un tempo massimo per il loro incasso o per comunicarne il mancato pagamento.</i>
Norme Uniformi della CCI relative agli incassi N: 522	<i>Contengono norme adottate in campo internazionale che regolano il servizio incassi.</i>
Cash letter	<i>Servizio di incasso assegni salvo buon fine a seguito accordi con banche estere corrispondenti .</i>
Assegno Italia	<i>Assegno denominato in euro su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.</i>
Assegno estero	<i>Assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia. Assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia e filiale di banca estera residente in Italia (conto estero)</i>
Banca italiana	<i>Con sede legale in Italia</i>
Banca estera	<i>Con sede legale non in Italia</i>

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE	
SPESE E COMMISSIONI¹	
Incassi Export – Incassi Import Documenti, Effetti, Assegni al dopo incasso	
Commissioni di Intervento - con un minimo di	0,20 % € 5,00
Valuta di accredito - Incassi espressi in Euro / Divisa estera	2 giorni lavorativi dalla valuta riconosciuta nel pagamento
Comunicazione Valutaria Statistica	€ 7,00
Spese per invio tramite corriere nazionale	€ 20,00
Spese per invio tramite corriere internazionale	€ 50,00
<u>Documento/Effetto/assegno all'incasso e/o accettazione a carico Estero</u>	
Commissione - con un minimo di - con un massimo di	0,30% € 15,00 € 85,00
Protesto (oltre le spese reclamate) - con un minimo di - con un massimo di	€ 5,00 € 100,00
Insoluti /richiamati - con un minimo di - con un massimo di	0,15% € 15,00 € 85,00
Spese pratica	€ 10,00
Spese per comunicazioni e richieste varie mezzo swift	€ 5,00
Negoziazione Assegni Esteri	
Commissioni di intervento - con un minimo di	0,20 % € 5,00
Spese negoziazione	€ 7,00
Spese per comunicazione valutaria statistica	€ 7,00
Commissione di impagato	€ 15,00
Spese per richiesta d'esito	€ 5,00
Valute di accredito - Assegni in euro tratti su banche paesi euro - Assegni in euro tratti su banche italiane - Assegni in USD tratti su banche USA - Assegni in CAD tratti su banche Canada - GBP tratti su banche Gran Bretagna, CHF tratti su banche Svizzera, - Assegni in DKK tratti su banche Danimarca, AUD tratti su banche Australia - Assegni in JPY tratti su banche Giappone - Assegni divise terze	8 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi 10 giorni lavorativi 9 giorni lavorativi 14 giorni lavorativi
Disponibilità	25 gg Lavorativi

¹Le commissioni, i diritti e i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata e non tengono conto di quanto dovuto per imposte e di eventuali particolari spese aggiuntive che potrebbero essere sostenute e/o reclamate da terzi.

Il presente Foglio Informativo è disponibile presso tutte le filiali ed è consultabile sul sito internet www.sparkasseitalia.it. Il cliente ha la facoltà di prelevare fisicamente il Foglio Informativo presso tutte le filiali della banca e di consultarne o salvarne copia su supporto durevole collegandosi al internet www.sparkasseitalia.it senza alcun costo ed onere a carico del cliente stesso.

Sono interamente a carico del cliente le spese telefoniche di connessione ad internet richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi, le spese per eventuali software personalizzati.

Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Cognome e Nome del soggetto proponente

Numero di iscrizione al relativo albo

SEZ. IV) ESTRATTI DA ALCUNE SIGNIFICATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti e di documenti sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

A) L'azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che L'azienda di Credito è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove l'Azienda di Credito vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;

2) Indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;

3) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

4) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

B) L'azienda di credito non risponde neppure:

1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti e di documenti o di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;

2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato od erroneo avviso di esito da farsi mediante modulo predisposto dal cedente.

La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per l'Azienda di credito, che, comunque, non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. In caso di assegni bancari in euro, redatti su moduli non appositamente predisposti in euro dalla Banca trattaria, la variazione della valuta di traenza prestampata non consente al portatore dell'assegno di utilizzare le ordinarie procedure interbancarie di Incasso e di avvalersi dei relativi termini di non stomabilità restando al portatore medesimo le sola possibilità della presentazione al dopo incasso.

Art. 2 — La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria Filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e, comunque, al sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio Corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa.

Art. 3 — La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui all'articolo 52 della Legge sulla Cambiale e 47 della Legge sull'Assegno anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Le Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Art. 7 — Nel caso di mancato ritiro di documenti — accompagnati o no da effetti — da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunchè nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha le facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità.

Art. 10 — Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di affetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca — direttamente o a mano di corrispondente, bancario o non — esclusivamente e carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dallo stesso tutta la norma stabilita sopra — ad esclusione di quella previste dall'art. 5 — per i servizi di incasso e accettazione.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, e semplice richiesta, l'Azienda di credito anche se, per qualsiasi causa accidentale, par fatto di terzi, compresi i corrispondenti e in genere par ogni fatto o circostanza non imputabile all'Azienda di credito a norma dagli articoli precedenti:

1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;

2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;

3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità dal ricavo.

Nel caso in cui, ai sensi dalle presenti norma, il cedente debba procedere ed un pagamento a favore della Banca, l'obbligazione - salvo diversa volontà di questa - va adempiuta presso la sede della Banca stessa.

Art. 11 — Le ditte commerciali, le Società, gli Enti in genere devono documentare (atto costitutivo, statuto, deliberazione) la validità legale della firma di chi li rappresenta nonché precisare per iscritto i limiti eventuali delle facoltà accordate alle persone autorizzate alla firma.

La revocche a le modifiche dalla facoltà concesse alla persone autorizzate nonchè le rinunce da parte dalla medesima non saranno opponibili alla Banca finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate al sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre causa di cessazione dalla facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 13—Il Cedente esonera la Banca dalla osservanza della norme di cui agli articoli 52, 53, 60 del R.D.L. 14-12-1933 n. 1669 e dall'osservanza dei termini prescritti al successivo art. 94 del citato decreto, nonchè dalle norme di cui agli artt. 47, 48, 55 ed ai termini di cui all'art. 75 del R.D.L. 21-12-1933 n. 1736, obbligandosi a rifondere in ogni tempo e a richiesta delle Banca, l'importo degli effetti o dagli assegni protestati o insoluti a dalla spesa a commissioni relative, oltre agli interessi di mora.

Art. 15— La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti di cui alla presente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cedente oppure mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti indicati, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al Cedente, le prescrizioni di legge vigenti.

Art. 18 — Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello di Udine. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, oltre che presso il Foro di Udine, anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, nonchè nel Foro nella cui circoscrizione trovasi l'Agenzia della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto.

Reclami. Per eventuali reclami il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami, Viale Tricesimo n° 200, 33100 Udine). L'Ufficio reclami della Banca dovrà rispondere entro il termine massimo di 60 giorni, 90 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di investimento mobiliare.

Nel caso di insoddisfacente risposta dell'Ufficio reclami e ove ricorrano i presupposti, il cliente potrà rivolgersi all'Ombudsman Bancario con sede in Roma, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della Clientela presso tutte le Dipendenze della Banca.

Foro competente. Fatto salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis 2° comma del c.c., il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente sarà esclusivamente quello di Udine ad esclusione di ogni altro. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonchè nel Foro nella cui circoscrizione si trova l'agenzia della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto.

